



Foglio informativo su

ANTICIPO CREDITI SALVO BUON FINE

aggiornato al 1° agosto 2011

Sezione 1: INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione:

Banca di Credito Cooperativo di Barlassina Società Cooperativa

Sede legale e amministrativa:

**Via C. Colombo, 1/3
20825 BARLASSINA (MB)**

Indirizzo telematico:

info@bccbarlassina.it

Numero di matricola d'iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia:

4495.8.0 - Codice meccanografico (Codice ABI): 8374.1

Numero di iscrizione al Registro delle imprese (REA)

434327

Numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative

A157431

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce:

FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI DEL CREDITO COOPERATIVO

Capitale sociale e Riserve al 31.12.2010 (risultanti dall'ultimo bilancio approvato):

euro 152.237.149

Sezione 2: CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

2.1 Struttura e funzione economica

L'operazione di anticipazione su crediti è analoga all'apertura di credito in conto corrente, dalla quale si differenzia per la presenza di documenti riferibili a rapporti commerciali (Effetti cambiari, RIBA, RID, fatture, ecc.) che il cliente è tenuto ad esibire a fronte delle singole richieste di anticipazione. In tal modo il cliente consegue l'immediata disponibilità di un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso – derivante da apposito mandato del cliente o da cessione del credito da parte di questi - la banca ottiene il rimborso delle somme anticipate al cedente. Resta comunque a carico del cliente l'obbligo legale di adempiere l'obbligazione ove manchi il pagamento del terzo. L'operazione può essere, secondo le valutazioni della banca, assistita da idonea garanzia.

Sotto il profilo operativo, l'importo risultante dai documenti giustificativi del credito presentati alla banca viene, di norma, da questa accreditato sul conto corrente collegato alla posizione di castelletto del cedente (c.d. "conto unico"), aperta dopo l'esito positivo dell'istruttoria per la concessione del corrispondente affidamento, ovvero, a richiesta dello stesso cedente in uno specifico conto anticipi (di esclusiva evidenza interna). In quest'ultimo caso, il giro dal conto anticipi al conto ordinario può avvenire, in base agli accordi definiti tra le parti, in modo automatico (indipendentemente dalla liquidità del conto corrente ordinario)

oppure su richiesta del cliente, qualora abbia necessità di utilizzare l'anticipazione. Gli interessi, maturati sul conto anticipi vengono addebitati sul conto corrente ordinario.

2.2 Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- la possibilità per la banca, ove contrattualmente previsto, di variare le condizioni economiche (tassi di interesse, commissioni e spese del servizio) in senso sfavorevole al cliente;
- la possibilità di restituire le somme anticipate dalla banca, qualora il credito oggetto dello sconto non venga onorato dal debitore.

Sezione 3: CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO

Tasso dare annuo

non superiore all' 10,00%

(tenuto conto dei limiti previsti, per fasce d'importo, dalle rilevazioni effettuate ai fini della legge sull'usura)

Modalità di calcolo degli interessi

anno civile (365 gg.)

Periodicità capitalizzazione interessi

trimestrale

Il tasso annuo effettivo globale MEDIO praticato dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura, rilevato trimestralmente ai fini della legge sull'usura, è quello indicato nella apposita tabella affissa in ciascuna filiale della banca per la categoria di operazioni "**Anticipi, sconti commerciali, altri finanziamenti alle imprese**".

Valuta di accredito sul conto unico:

- effetti cartacei a scadenza o a vista pagabili su piazza = Data scadenza + 5 giorni lavorativi
- effetti cartacei a scadenza o a vista pagabili fuori piazza = Data scadenza + 20 giorni lavorativi
- RIBA a scadenza pagabili su piazza = Data scadenza delle RIBA
- RIBA a scadenza pagabili fuori piazza = Data di Regolamento Interbancario
(corrispondente alla prima giornata operativa successiva alla data scadenza)
- RID pagabili su piazza e fuori piazza = Data scadenza dei RID
- MAV = Data di accredito sul conto della Banca

SPESE E ONERI

euro

Spese per presentazione distinta allo sportello

3,00

Commissione d'incasso

- per ogni effetto cartaceo pagabile su piazza 1,50
- per ogni effetto cartaceo pagabile fuori piazza 3,50
- per ogni R.I.BA. su piazza presentata
 - su supporto cartaceo 1,50
 - su supporto magnetico (come convenuto) 1,50
 - tramite Home Bank 0,93
- per ogni R.I.BA. fuori piazza presentata
 - su supporto cartaceo 3,00
 - su supporto magnetico (come convenuto) 3,00
 - tramite Home Bank 2,07
- per ogni R.I.D. su piazza presentato
 - su supporto cartaceo 3,00
 - su supporto magnetico (come convenuto) 3,00
 - tramite Home Bank 2,07
- per ogni R.I.D. fuori piazza presentato
 - su supporto cartaceo 3,00
 - su supporto magnetico (come convenuto) 3,00
 - tramite Home Bank 2,07
- per ogni M.AV. su piazza presentato
 - su supporto cartaceo 4,00
 - su supporto magnetico (come convenuto) 4,00

- tramite Home Bank	3,36
• per ogni M.A.V. fuori piazza presentato	
- su supporto cartaceo	4,00
- su supporto magnetico (come convenuto)	4,00
- tramite Home Bank	3,36
• per ogni fattura anticipata	5,00
Diritto di brevità per ogni effetto cartaceo presentato nei 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza	
• pagabile su piazza	1,03
• pagabile fuori piazza	2,58
Richiesta esito (pagato, pagato/insoluto) per ogni effetto cartaceo	
• pagabile su piazza	Gratuita
• pagabile fuori piazza	1,03
Spese per effetto cartaceo richiamato/ritirato/prorogato	
• pagabile su piazza	2,94
• pagabile fuori piazza	7,75
Spese per effetto insoluto	
• pagabile su piazza	0,20% + spese reclamate
• pagabile fuori piazza	(min. euro 2,50 – max euro 5,16)
Spese per RI.BA. insoluta e/o richiamata	
• pagabile su piazza	2,94
• pagabile fuori piazza	4,00
Spese per RI.BA. ritirata presso altra banca	
	7,75
Spese per RID/MAV insoluto e/o richiamato	
• pagabile su piazza	5,16
• pagabile fuori piazza	5,16
Spese per proroga fatture	
• fino a euro 5.000	25,00
• fino a euro 25.000	75,00
• oltre euro 25.000	125,00
Spese per comunicazioni periodiche	
	2,00
Spese d'istruttoria e/o rinnovo fido:	
	Non applicabile in presenza della commissione di messa a disposizione fondi (FON)
▪ fino a euro 10.000	25,00
▪ fino a euro 25.000	50,00
▪ fino a euro 50.000	100,00
▪ fino a euro 100.000	150,00
▪ fino a euro 200.000	250,00
▪ fino a euro 500.000	350,00
▪ oltre euro 500.000	500,00

COMMISSIONI

Commissione per la messa a disposizione dei fondi 2,00% annuale
 (chiamata anche Commissione sull'accordato)

Tale commissione è onnicomprensiva (comprende tutte le altre commissioni, incluse le spese d'istruttoria) ed è applicata trimestralmente sull'importo medio degli affidamenti accordati.

Sezione 4: SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO

Modalità di presentazione: La parte finanziata si impegna a presentare gli effetti, le ricevute e i documenti da incassare utilizzando le apposite distinte predisposte dalla banca e sottoscritte da soggetto autorizzato ovvero, nel caso di trasmissione telematica, seguendo le modalità e utilizzando i canali concordati con la banca. Nel caso di ricevute bancarie presentate su supporto magnetico o telematico la banca, non essendo in grado di rilevare eventuali errori, manomissioni o altri eventi, è espressamente esonerata da ogni responsabilità con riferimento al contenuto dei supporti magnetici o dei flussi telematici ricevuti. Nel caso in cui la banca riscontri divergenze tra i dati globali indicati dalla parte finanziata nella distinta di accompagnamento e quelli contenuti nei supporti magnetici o nei flussi telematici, ne informa il cliente ed è autorizzata a sospendere l'operazione.

Termini di presentazione: Le RI.BA. e gli altri incassi commerciali (quali, ad esempio i RID e i MAV) devono essere presentati alla Banca almeno 20 giorni lavorativi antecedenti la loro scadenza. Nel caso di presentazioni effettuate dopo il citato termine, la Banca può avvalersi della facoltà di prorogare la scadenza originaria delle disposizioni di incasso, facendola coincidere con la prima data utile all'inoltro del flusso telematico sui canali interbancari. La presentazione degli effetti e/o di altri documenti cartacei deve avvenire almeno 30 (trenta) giorni di calendario antecedenti la loro scadenza. Nel caso in cui la presentazione avvenga in termini inferiori, la banca si riserva la facoltà di accettare il servizio d'incasso, ma resta sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente il mancato esperimento delle azioni cambiarie correlate ai titoli presentati. Agli effetti e ai titoli cartacei presentati entro i dieci giorni precedenti la scadenza verrà applicato il diritto di brevità indicato nel prospetto delle condizioni economiche.

Termini di esecuzione delle operazioni: in caso di accoglimento della richiesta di anticipazione (che la banca si riserva di respingere a suo insindacabile giudizio), l'accreditamento delle somme sul conto avviene entro il 2° giorno lavorativo bancario successivo alla data di presentazione dei documenti.

Disponibilità per il cliente delle somme anticipate: ove l'operazione preveda la cessione del credito, il cedente potrà disporre delle somme anticipate solamente dopo che il debitore ceduto abbia avuto formale notizia della cessione stessa.

Recesso: la banca e il cliente hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, con un preavviso non inferiore a 10 giorni, ferma restando la validità delle operazioni in corso. In presenza di giusta causa il preavviso non è dovuto.

Termine per il rimborso da parte del cliente dei crediti anticipati e non pagati: entro 5 giorni dalla richiesta della banca, salva la facoltà per la stessa di addebitare, in presenza di provvista, il conto del cedente.

Termine di pagamento da parte del cliente in caso di riduzione dell'affidamento per diminuzione del valore dei crediti ceduti in garanzia, in mancanza di integrazione di quest'ultima: nel caso in cui, decorsi 15 giorni dalla richiesta della banca, il cedente non provveda all'integrazione della garanzia, ai sensi dell'art. 1186 c.c., decade dal beneficio del termine ed è tenuto a rimborsare immediatamente le somme anticipate relative a crediti non ancora scaduti.

Modifica delle condizioni economiche - E' in facoltà della banca modificare le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti, rispettando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le norme in materia di trasparenza dei rapporti contrattuali.

Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie – nel caso in cui sorga una controversia tra la parte finanziata e la Banca relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, la parte finanziata, prima di adire l'Autorità finanziaria ha la facoltà di utilizzare in alternativa uno degli strumenti di risoluzione delle controversie qui di seguito indicati, previa presentazione di un reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Segreteria di Direzione della sede, sita in via C. Colombo, 1/3 – 20825 BARLASSINA (MB), che risponderà entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. I reclami potranno essere presentati sia a mezzo fax (0362-5771207) sia per lettera raccomandata a.r. indirizzata al citato ufficio, ovvero mediante raccomandata consegnata a mani presso ogni filiale della Banca, nonché per via telematica utilizzando i seguenti indirizzi: segreteria.direzione@bccbarlassina.it e bccb@pec.bccbarlassina.it

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- ⇒ **Arbitro Bancario Finanziario (ABF).** Per sapere come rivolgersi all'Arbitro il cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia o presso la filiale della Banca con cui intrattiene i propri rapporti, dove potrà richiedere l'apposita "Guida" pratica e i moduli di adesione ai servizi dell'ABF;
- ⇒ **Conciliatore Bancario Finanziario.** Il cliente può, singolarmente o in forma congiunta con la Banca, attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di raggiungere un accordo con la Banca. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 40, comma 6 del decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003 dall'organismo di conciliazione bancaria costituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per l'assoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ABR con sede a Roma Via Botteghe Oscure 54, sito internet www.conciliatorebancario.it, iscritto al n. 3 del registro tenuto dal Ministero

della Giustizia, ex art. 38 del suddetto decreto legislativo n. 5/2003. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza la formalizzazione di un accordo. Rimane altresì impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposto alla banca d'Italia.

Qualora invece la parte finanziata intenda rivolgersi direttamente all'Autorità Giudiziaria, se non si è già avvalsa della facoltà di ricorrere a uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra descritti, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF secondo la procedura suindicata oppure attivare la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.28 del 4 marzo 2010. Le parti possono sempre concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purchè iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Foro competente – Per eventuali controversie concernenti il contratto è competente l'Autorità Giudiziaria che ricade nella giurisdizione in cui si trova la sede della banca. Ove il cliente sia un consumatore, il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Legenda delle principali nozioni del servizio

Cessione di credito	Contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto)
Cessione pro solvendo	Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento.
Spese di istruttoria	Sono le spese relative all'esame di concedibilità e/o di revisione di un fido.
Richieste di esito	Richieste di esito su assegni/effetti inviati all'incasso
RID commerciale-utenze-veloce	Incasso di crediti sulla base di un ordine permanente di addebito confermato dal debitore
RiBa	Incasso di crediti mediante invio di ricevuta bancaria elettronica emessa dal creditore
MAV	Incasso di crediti mediante invito al debitore di pagare presso qualunque sportello bancario o postale, utilizzando un apposito modulo inviatogli dalla banca del creditore
Bollettino bancario "Freccia"	Servizio che consente al debitore, al quale è stato inviato dal creditore un modulo standard di bollettino bancario precompilato, di utilizzarlo per effettuare il pagamento presso qualsiasi sportello bancario